Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 4 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 marzo 1942-XX, n. **397**.

Modificazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, contenente norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, è modificato come segue:

« La Commissione è composta di un presidente, di un vice-presidente e di cinque membri, nominati per ogni biennio con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, il quale provvede altresì per lo stesso periodo alla nomina del segretario della Commissione ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. **398**.

Norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà, anche in deroga a disposizioni vigenti, durante il periodo di

guerra, e fino a sei mesi dopo la guerra, di prendere tutti i provvedimenti necessari:

a) per la organizzazione di tutti i pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, anche per quanto attiene alla utilizzazione e distribuzione del materiale, ed ai programmi e modalità tutte di esercizio, derogando temporaneamente, ove occorra, anche alle clausole dell'atto di concessione;

b) per disciplinare, anche limitandola, la circolazione degli autoveicoli, ad esclusione di quelli con targhe delle Amministrazioni militari, della polizia e dei vigili del fuoco, e sospendere o limitare la validità dei documenti di circolazione e di quelli pel trasporto delle merci, ferma restando la competenza del Ministro per i lavori pubblici per quanto riguarda le disposizioni contenute nei titoli I e II del R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

Ha facoltà altresì di emanare le norme opportune per la visibilità nelle ore notturne dei convogli in rotaia e dei natanti in navigazione interna ed in genere ogni norma ritenuta opportuna per la disciplina dei trasporti.

E' fatta salva, infine, la competenza in atto del Ministero delle corporazioni per quanto riguarda le restrizioni di circolazione delle autovetture private dipendenti dalle disponibilità di carburanti.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni adotta i provvedimenti di cui all'articolo precedente d'intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, mediante decreti Ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Chiunque contravviene alle norme emanate dal Ministro per le comunicazioni, ai sensi delle precedenti disposizioni, è punito a termini dell'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e si osservano gli articoli 13, 14, comma 1, lettera *c*), e comma 2 della legge medesima.

Se, peraltro, si tratta di trasgressioni alle norme date dal Ministro in materia di circolazione stradale, si applicano le sanzioni prevedute dal R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, le quali dovranno essere richiamate nelle norme medesime.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 399.

Istituzione, per la durata della guerra, di un premio speciale a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito a datare dal 1° marzo 1941-XIX e sino alla data che sarà fissata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, a favore del personale militare delle Forze armate dello Stato, che non beneficia di alcun trattamento economico di guerra per effetto del succitato Regio decreto-legge, un premio speciale.

Art. 2.

La misura massima giornaliera del premio di cui all'articolo precedente è così fissata:

Grado (e gradi corrispondenti)	L. (al lordo delle ritenute erariali)
Generale di corpo d'armata	L. 25 —
Generale di divisione	» 20 —
Generale di brigata	» 17,50
Colonnello	» 16,25
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano	» 13,75
Capitano e primo tenente	» 11,25
Tenente	» 8,75
Sottotenente	» 7,50
Aiutante di battaglia e marescialli dei tre gradi	» 5 —
Sergente maggiore	» 2,50
Sergente	» 1,75

Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri Reali e gradi corrispondenti delle Forze armate equiparate e per i graduati e militari di truppa raffermati di ogni Arma o Corpo la misura giornaliera massima del premio è fissata in lire 1 al netto da ogni ritenuta.

Art. 3.

Il premio è pagato mensilmente, in relazione alle giornate di effettiva presenza in servizio e quindi non è dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo.

Nel limite massimo indicato nell'articolo precedente, spetta al comandante del Corpo o capo del servizio di fissare, mensilmente, la misura del premio dovuto a ciascun dipendente (per i comandanti di Corpo o capi di servizio e per gli aventi cariche più elevate, al superiore immediato), secondo l'opera svolta dai singoli.

Art. 4.

Il premio contemplato dalla presente legge non è cumulabile con le indennità di marcia e di manovra, con la indennità di fuori residenza, con i trattamenti speciali stabiliti in dipendenza della guerra e con i premi di operosità e rendimento (anche se concessi a titolo di remunerazione speciale). Il premio stesso è però cumulabile con l'eventuale compenso straordinario semestrale finora normalmente concesso.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sono però legittimati i pagamenti del premio, nei limiti di cui al precedente art. 1, fatti anteriormente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 marzo 1942-XX, n. 400.

Autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale ed ai servizi generali della zona industriale di Apuania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la prosecuzione delle opere relative alla sistemazione stradale ed ai servizi generali della zona industriale di Apuania, è autorizzata la spesa di lire 20.000.000, in aggiunta a quella di lire 26.500.000 di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1266, ed alla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1785.

Detta spesa graverà sul fondo autorizzato con legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 105, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 gennaio 1942-XX, n. 401.

Inclusione dell'abitato di Mazzano Romano in provincia di Roma, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Mazzano Romano in provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 402.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa dei Santi Jacopo e Stefano, in Gambassi (Firenze).

N. 402. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Volterra in data 23 ottobre 1941-XIX, relativo alla dissacrazione della Chiesa dei Santi Jacopo e Stefano, in Gambassi (Firenze), già sede del Beneficio parrocchiale omonimo, trasferendo quest'ultimo nella Chiesa di nuova costruzione situata nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 403.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Maria Janua Coeli, in Roma, località Fogaccia.

N. 403. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XII, in data 25 marzo 1941-XIX, integrato con successivo decreto del 28 stesso mese, con cui fu eretta la nuova parrocchia di Santa Maria Janua Coeli, in Roma, località Fogaccia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 404.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Filippo Neri, in Roseto Valfortore (Foggia).

N. 404. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Filippo Neri, in Roseto Valfortore (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 405.

Soppressione dell'Ente nazionale per la continuazione del vocabolario degli Accademici della Crusca.

N. 405. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta per Ministro per l'educazione nazionale, l'Ente nazionale per la continuazione del vocabolario degli Accademici della Crusca viene soppresso e il suo residuo fondo patrimoniale ammontante complessivamente a L. 76.000 viene devoluto alla Reale Accademia della Crusca per i suoi scopi di divulgazione e di cultura della lingua italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, navi da crociera, e navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1669;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Categoria « scorta a convogli »:

Piroscafo *Trau*, di stazza lorda tonn. 160,35, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato, amministrato dal commissario straordinario per la gestione della Società Jadranska Plovidba Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 7 novembre 1941;

Piroscafo *Sale* e *Juraj Subic*, di stazza lorda tonnellate 105,57, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato, amministrato dal commissario straordinario per la gestione della Società Jadranska Plovidba Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero dei 15 settembre 1941.

Categoria « navi da crociera »:

Piroscafo *Zuri* ex *Neretva*, di stazza lorda tonn. 160, iscritto al Compartimento marittimo di Fiume, amministrato dal commissario straordinario per la gestione della Società Jadranska Plovidba Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 15 novembre 1941;

Piroscafo *Francipane*, di stazza lorda tonn. 145,83, iscritto al Compartimento marittimo di Fiume, amministrato dal commissario straordinario per la gestione della Società Jadranska Plovidba Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 15 novembre 1941.

Categoria « navi onerarie »:

Piroscafo *Salona*, di stazza lorda tonn. 748, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato, amministrato dal commissario straordinario per la gestione della Società Jadranska Plovidba Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 10 ottobre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione,

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 320.

(1748)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Francesco Spinelli a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale, il fascista Enrico Fancello è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza degli ingegneri, degli architetti, dei medici, dei geometri e dei periti industriali edili;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX, con il quale il fascista Francesco Spinelli cessa dalla carica di consigliere effettivo, rappresentante dei proprietari di fabbricati, nella Corporazione delle costruzioni edili;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Francesco Spinelli a consigliere effettivo della suddetta Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante degli ingegneri, degli architetti, dei medici, dei geometri e dei periti industriali edili, in sostituzione del fascista Enrico Fancello proposto per la nomina a consigliere effettivo nella Corporazione del legno;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Francesco Spinelli è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili quale rappresentante degli ingegneri, degli architetti, dei medici, dei geometri e dei periti industriali edili, in sostituzione del fascista Enrico Fancello che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

(1763) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Luigi Piccirilli a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Gaetano Baccari è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del fascista Luigi Piccirilli a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Gaetano Baccari;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Luigi Piccirilli è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti quale rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in sostituzione del fascista Gaetano Baccari che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

(1766) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Enrico Fancello a consigliere effettivo della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Angelo Scardia è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX con il quale il fascista Enrico Fancello cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli agricoltori per la nomina del fascista Enrico Fancello a consigliere effettivo della Corporazione del legno, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura in sostituzione del fascista Angelo Scardia;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Enrico Fancello è nominato consigliere effettivo della Corporazione del legno, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, in sostituzione del fascista Angelo Scardia che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

(1765) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1942-XX.

Temporanea importazione di bottiglie di vetro vuote.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito con modifiche nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 9 marzo 1942 dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di bottiglie di vetro vuote per essere riempite di vini, liquori, aperitivi e bibite in genere da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(1785)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 25 aprile 1942-XX è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 334, concernente il nuovo aumento temporaneo delle guardie scelte e delle guardie del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

(1789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di rata su rendita del Prestito redimibile 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 149

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata al 1° luglio 1941 di L. 3500 sulla rendita Redimibile 3,50 % (1934), n. 359622, di annue L. 7000 a favore di Fanara Maria di Stefano, minore emancipata sotto la curatela del marito Dulcétta Vincenzo fu Salvatore domiciliato a Favara (Agrigento), con vincolo dotale.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata a favore dei coniugi Fanara Maria e Dulcetta Vincenzo.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

(1624) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 305 del 22 aprile 1942-XX relativo alla disciplina dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, e ditte confezioniste.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 305 del 22 aprile 1942-XX, ha disposto che, ferma restando la disciplina imposta con la precedente circolare P. 198 del 23 dicembre u. s., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 3 del 5 gennaio 1942-XX, per le confezioni composte di prodotti tipo, a partire dal trentesimo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del provvedimento stesso, tutte le aziende confezioniste, qualunque sia l'organizzazione di categoria da cui sono rappresentate, debbono esporre sulle confezioni da esse prodotte in tutto o in parte con manufatti non tipo, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale.

Su tale cartellino dovranno indicarsi in inchiostro indelebile o a stampa, la quantità, qualità e costo complessivo di ciascun prodotto tipo e non tipo impiegato, il costo di confezione, compreso l'utile del confezionista, ed il prezzo complessivo di vendita.

L'azienda grossista che acquista la confezione dovrà aggiungere, sul cartellino in parola, al prezzo di acquisto le spese ulteriormente sostenute fino a franco suo magazzino più la maggiorazione ad essa riservata.

A sua volta il dettagliante che comperi dal produttore o dal grossista dovrà aggiungere, sul cartellino, l'indicazione della spesa sostenuta per portare il prodotto franco suo magazzino, più quella relativa alla quota di maggiorazione che esso si è riservata entro i limiti massimi fissati dalla circolare P. 298 del 16 aprile c. m.

Il cartellino suddetto dovrà rimanere applicato alle confezioni sino al momento dell'acquisto da parte del consumatore.

Tale disciplina non si applica alle confezioni prodotte dai confezionisti con materiale fornito dal committente.

Si precisa inoltre che chiunque fa eseguire da altri per suo conto confezioni, allo scopo di rivenderle, deve considerarsi, agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, confezionista.

Si fa obbligo ai produttori ed ai commercianti di indicare nelle fatture di vendita di confezioni, che le stesse sono munite del prescritto cartellino.

Chiunque violi le disposizioni del provvedimento sarà punito con le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

(1796)

Riassunto del provvedimento P. 307 del 25 aprile 1942-XX relativo alle maggiorazioni massime a favore dei commercianti di prodotti dell'arredamento tessile e dell'abbigliamento di qualsiasi materia e dei giocattoli, e norme generali.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 307 del 25 aprile 1942-XX, ha notificato i seguenti chiarimenti alla circolare P. 298 del 16 aprile 1942-XX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 96 del 22 aprile 1942-XX:

1) l'obbligo di cui al comma 5 della circolare P. 298 non si applica per le merci bloccate presso i grossisti a norma del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, fin quando non intervenga per esse un provvedimento di sblocco;

2) il divieto ai dettaglianti di rifornirsi da altri dettaglianti, contenuto nel comma 2 della circolare P. 298 si intende esteso a tutti i prodotti disciplinati con il suddetto provvedimento;

3) la percentuale indicata al comma 17 della tabella *B* allegata alla circolare P. 298, per i Comuni fino a 10.000 abitanti, deve leggersi 41 anzichè 40.

(1798)

Riassunto del provvedimento P. 310 del 26 aprile 1942-XX relativo ai prezzi degli stracci non di lana

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 310 del 26 aprile 1942-XX, ha chiarito che nella circolare P. 271 del 22 marzo 1942-XX, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 77 del 3 aprile 1942-XX, al punto I — Condizioni di vendita — la clausola « merce nuda franco vagone partenza » riferita ai comma *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*), implica che il costo dell'imballo è a carico dell'acquirente, mentre sono a carico del venditore le spese per imballare e mettere a vagone la merce.

Pertanto, per quanto riguarda la vendita degli stracci non di lana, gli involucri per eseguire l'imballaggio possono essere fatturati al costo, oppure con la condizione « imballo a rendere » a scelta del compratore.

In quest'ultimo caso il venditore ha facoltà di percepire un compenso massimo di L. 0.05 a chilo.

(1797)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Verona dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto Ministeriale in data 9 aprile 1942, n. 10.12327-10089. G la Sezione di Verona dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore del rag. Fraizoli Augusto fu Giovanni, consistente in L. 15.000 secondo il testamento pubblico depositato presso il notaio Zamboni Lino di Verona ed emesso il 21 luglio 1935-XIII.

(1795)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 12 posti di grado 10° del ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo A) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1841, e vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288, che recano modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, concernente gli stipendi del personale statale e visto il R. decreto 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra al personale stesso;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che reca, fra l'altro, disposizioni a favore dei reduci di guerra;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, che reca norme a favore degli invalidi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, col quale il servizio di legionario fiumano è equiparato a quello di combattente nel Regio esercito e nella Regia marina;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, relativa agli orfani dei caduti in guerra;
Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, per la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale dei benefici a favore degli invalidi di guerra;
Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, per la estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale delle provvidenze a favore degli orfani dei caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativo all'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca norme a favore dei caduti e dei feriti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII riguardante l'iscrizione nel P.N.F. degli aspiranti all'ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, circa l'ammissione degli invalidi e mutilati di guerra ai pubblici concorsi senza il requisito della iscrizione nel P.N.F.;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo ai richiamati alle armi e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, contenente la estensione agli invalidi ed agli orfani dei caduti nelle operazioni militari in A.O.I. delle disposizioni in vigore per gli invalidi e orfani dei caduti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese ai cittadini, che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai cittadini in servizio militare non isolato all'estero le provvidenze in vigore per gli invalidi, gli ex combattenti e gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici stessi e vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i medesimi benefici ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni quali assimilati o militarizzati;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizione di priorità negli impieghi e nei lavori;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli orfani degli invalidi e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra,
Visti i decreti del DUCE 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX che autorizzano l'espletamento dei concorsi durante gli anni XIX e XX per pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni e promozioni del personale statale;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a 12 posti di grado iniziale (10°) nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui due riservati al personale assunto per contratto a termine come impiegato ausiliario nell'Amministrazione stessa.

Gli aspiranti al concorso debbono essere muniti di laurea in ingegneria civile o ingegneria industriale o ingegneria chimica, oppure di laurea in fisica o in matematica e fisica, oppure di laurea in chimica o in chimica industriale.

Sono ammesse anche le lauree, che, rilasciate secondo gli ordinamenti didattici precedenti, siano da considerarsi equipollenti ad una delle medesime.

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Un uguale numero di posti (corrispondente alla metà di quelli disponibili) è riservato a favore di coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del presente decreto e l'espletamento delle prove di esame si trovano sotto le armi nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possono presentare domanda di ammissione al concorso o raggiungere la sede di esame.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di 28 anni.

Detto limite di età è elevato di cinque anni:

1) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero anche in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato a relative operazioni militari dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1) per i mutilati ed invalidi in dipendenza di operazioni militari della guerra 1915-1918 o di quelle in A.O.I. o in Spagna o dell'attuale conflitto oppure per la causa fascista;

2) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A.O.I. o in Spagna o nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra;

3) per i Soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle seguenti lettere *a*) e *b*).

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1) per coloro che risultino inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1) nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

2) nei riguardi degli aspiranti che già ammessi ad un concorso per lo stesso ruolo non abbiano potuto sostenere le prove scritte a causa del servizio militare e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6 indirizzata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio II, Divisione I, Sezione I, e corredata di tutti i prescritti documenti, indicati nell'allegato n. 1 dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste o ad un Circolo delle costruzioni telegrafiche nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 5 e 6.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio o recapito, ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda.

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendentemente dalla volontà dei concorrenti non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel termine di 60 giorni e che comunque non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo, o in Albania è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni, salvo a inviare i prescritti documenti, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e gli impiegati ausiliari, di cui all'art. 1, faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato nel bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento la carta di identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per la terza prova scritta la Commissione, di cui all'art. 7, detterà tre temi; uno per la materia dell'elettrotecnica, il secondo per quella delle costruzioni, il terzo per chimica-fisica ed elettrochimica. Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale la Commissione non interrogherà il concorrente nelle materie da lui non scelte nella 3ª prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XI, n. 1176 e successive estensioni e integrazioni, di cui al R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, alla legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, ed al R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156;

Art. 6.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando:

a) il conferimento di un sesto dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere invalidi di guerra o minorati della causa nazionale;

b) il conferimento di un decimo dei posti è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere reduci di una delle guerre di cui all'art. 2 oppure iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito;

c) il conferimento della metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere reduci di una delle guerre di cui all'art. 2 oppure iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, e ai figli degli invalidi, per i motivi di cui sopra, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del Regio decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1397;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

I posti del concorso eventualmente non conferiti agli impiegati ausiliari, saranno assegnati ai concorrenti estranei.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con l'assegno lordo mensile di L. 918, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde e l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, quando sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile è ridotto a L. 489 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 89 mensili e la aggiunta di famiglia.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli emolumenti previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46; ed a quelli non di ruolo, dipendenti da Amministrazioni statali, sarà corrisposto l'eventuale assegno personale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 9.

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori tecnici (grado 10° di 1ª categoria nel ruolo degli ingegneri specializzati) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

ALLEGATO N. 1.

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Diploma originale, o copia autentica, della laurea.

E' tuttavia consentito produrre il corrispondente certificato con la riserva di presentare il diploma o la copia autentica 10 giorni prima delle prove scritte.

c) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, vidimati dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 abbiano partecipato a relative operazioni militari, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o altra analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080 e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I decorati al valore militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) nella quale siano indicati altresì i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità; gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre.

h) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, firmato dal segretario generale, o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato, purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista a corredo del certificato dovranno anche produrre il relativo brevetto di ferito.

i) Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio, legalizzato dal prefetto, per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui all'art. 3, è coniugato e quanti figli siano viventi alla data stessa.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera o nell'affermativa la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo la entrata in vigore del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

l) Dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto della Unione stessa che comprovi tale loro qualità.

m) Dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso per lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura del Re di Roma.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciato dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dello art. 2 del presente bando, per gli aspiranti coniugati.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

MATERIE DI ESAME SCRITTO.

1. — *Matematica.*

a) Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

b) Calcolo differenziale: Funzioni di una o più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o più variabili, esplicite, implicite e composte - Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche. Massimi e minimi. Applicazioni alle curve ed alle superfici.

c) Calcolo integrale: definizione dell'integrale. Regole di integrazione; integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti. Applicazioni a misure geometriche: lunghezze, aree piane. Integrali multipli: aree e volumi. Equazioni differenziali - Equazioni di 1° ordine fra due variabili. Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

d) Elementi di calcolo vettoriale. Somme di vettori. Prodotto di un vettore per numero reale. Coordinate dei vettori. Prodotto interno e prodotto vettoriale. Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria. Derivate dei vettori. Gradiente. Rotazione. Divergenze.

e) Nozioni sulle funzioni iperboliche.

2. — *Fisica.*

a) Fisica (teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili - Radio tecnica):

Acustica: produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huygens, riflessione. Caratteri distintivi dei suoni. Composizione dei suoni. Legge di Fourier. Interferenza e battimenti. Risonanza acustica. Scala musicale. Voce ed udito. Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante. Riflessione e rifrazione della luce. Spettroscopia. Assorbimento della energia raggiante. Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce. Fotometria. Elettricità e magnetismo: azioni elettriche. Capacità elettrica, condensatori. Azioni magnetiche. Corrente elettrica. Fenomeni elettrolitici e teoria della pila. Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica. Induzione elettromagnetica. Potenziale elettrodinamico. Coefficienti di induzione. Unità di misura. Circuiti a corrente alternata. Elettroni. Campo newtoniano; funzione potenziale. Flusso uscente da una superficie chiusa. Divergenza. Teorema di Stockes. Equazioni di Poisson e Laplace.

b) Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili:

Equazione di Maxwel. Propagazione per onde piane. Teorema di Pointing. Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie; resistenza e capacità in serie; resistenza induttanza e capacità in serie nei casi di f.e.m. costante e di f.e.m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime. Impedenza. Risonanza. Circuiti e costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti. Casi particolari in cui uno o più delle costanti siano nulle. Linea uniforme di lunghezza infinita. Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente. Impedenza delle linee. Valori delle correnti in arrivo per dato correnti in partenza. Linee artificiali. Circuiti telefonici aerei e in cavo. Attenuazione e distorsione. Induzioni mutua fra circuiti. Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini. Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici. Generalità sui quadripoli: filtri elettrici.

c) Radiotecnica:

Costanti dei circuiti. Resistenza in alta frequenza. Effetto della pelle. Induttanza, capacità. Circuito semplice e circuiti accoppiati. Fenomeni di risonanza. Circuiti con costanti distribuite. Aerei. Linee di alimentazione in alta frequenza. Fili di Lecher. Teoria del dipolo hertziano. Fenomeni di propagazione. Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelefonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi. Modulazione. Cenni sulle misure radiotecniche. Misure di frequenza. Ondametri. Cenni sulla tecnica delle onde cortissime. Aerei direttivi. Sistemi a fascio. Moltiplicazione della frequenza. Amplificazione della potenza. Radiogoniometria.

3. — *Primo tema*: *Elettrotecnica generale.*

a) Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua. Alternatori. Trasformatori. Motori a corrente alternata. Illuminazione elettrica. Trasporti di energia. Raddrizzatori.

b) Sistemi di misure elettriche e magnetiche. Misure di corrente di voltaggio e di potenze. Misure di piccole, medie e grandi resistenze. Misure di capacità e di induttanza. Cenno sulla teoria degli errori. Prove di collaudo del macchinario elettrico.

Secondo tema: *Costruzioni.*

a) Meccanica applicata alle costruzioni: elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai. Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori vituali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro. Sistemi elastici calcolati con la teorica dell'ellisse di elasticità. Spinta delle terre. Muri di sostegno.

b) Materiali da costruzione. Materiali naturali. Pietre. Caratteri litologici e requisiti costruttivi. Materiali metallici.

Legami. Materiali artificiali. Laterizi. Calci e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitume e asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzione in legno, ferro, muratura e cemento armato. Elementi delle costruzioni. Unioni chiodate e saldate. Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici. Fondazioni. Resistenze dei terreni. Palificazioni.

Architettura tecnica. Tipi di edifici pubblici e di case di abitazione civili.

Terzo tema: Chimica.

a) Chimica-fisica:

Principi di termodinamica: Processi riversibili e processi inversibili. Entropia. Formula di Clayjeron. Principio di Le Chatelier.

Stato gassoso. Teoria cinetica dei gas. Equazione di Van der Vaals. Gas a molecole monoatomiche. Stato liquido. Tensione superficiale. Tensione di vapore dei liquidi. Fenomeni critici relativi alla liquefazione dei gas. Evaporazione ed ebollizione. Soprariscaldamento dei liquidi. Vapori soprasaturi.

Stato solido. Stato cristallizzato. Fusione. Variazione del punto diffusione con la pressione. Tensione di vapore dei solidi. Modificazioni cristalline polimorfe. Stati metastabili (soprafusione).

Pressione osmotica: leggi e formule relative. Misura diretta e indiretta della pressione osmotica e determinazione dei pesi molecolari.

Cristalloidi e colloidi. Soluzione. Curve di solubilità. Pseudo soluzioni e loro proprietà.

Reazioni chimiche. Velocità di reazione. Reazioni totali e reazioni limitate. Catalisi. Equilibri chimici in sistemi fluidi, diluiti, omogenei, e a temperatura costante. Legge delle masse. Equazione d'equilibrio.

Termochimica. Reazioni esotermiche e endotermiche. Legge di Hess. Reazioni brusche e reazioni esplosive. Onda esplosiva. Misure termochimiche. Misure dell'affinità chimica. Legge di Nernst e sue applicazioni.

Equilibri eteorogenei. Liquidi interamente miscibili e liquidi parzialmente miscibili. Leghe metalliche. Miscugli eutettici. Regola delle fasi per sistemi da una e quattro fasi.

b) Elettrochimica:

Relazione fra energia chimica ed energia elettrica. Regola di Thomson. Elementi inversibili. Formula di Helmholtz. Unità elettromagnetiche. Leggi dell'elettrolisi. Teoria della dissociazione elettrolitica. Conducibilità degli elettroliti e sua determinazione.

Velocità e mobilità degli ioni. Legge dell'indipendenza mobilità degli ioni. La pressione osmotica per le soluzioni di elettroliti. Dissociazione elettrolitica dell'acqua. Calcolo del pH. Solventi diversi dall'acqua. Diffusione degli elettroliti.

Equilibri elettrolitici omogenei. Legge della diluizione. Costanti di dissociazione. Acidi e basi forti e deboli. Idrolisi e sua determinazione in base alla conducibilità. Teoria degli indicatori.

f.e.m. di polarizzazione. Calore secondario del voltametri. Affinità e forza elettromotrice. Calcolo della f.e.m. della pila a gas.

Teoria osmotica della pila. Differenza di potenziale fra due soluzioni. Formule di Nernst e di Plank. Differenza di potenziale fra un metallo e una soluzione del suo sale. Pile a solfato di rame.

Decomposizione elettrolitica. Polarizzazione anodica e catodica. Tensione di decomposizione. Calore di ionizzazione. Reazioni secondarie agli elettrodi.

Processi di riduzione e di ossidazione agli elettrodi dei voltametri. Perossidazioni anodiche. Riduzioni catodiche. Accumulatori elettrici.

Analisi elettrolitiche. Raffinazione del rame. Processi elettrolitici per casi speciali, come produzione di ossidi di piombo, di biacche, di permanganato potassico, ecc.

Galvanostegia e galvanoplastica. Elettrosiderurgia. Elettrometallurgia dell'alluminio.

Il concorrente deve svolgere uno solo dei tre temi, a sua scelta.

Materie di esame orale.

Le predette materie, di cui agli esami scritti, fatta eccezione di quelle non prescelte nella terza prova scritta ed inoltre:

4. — *Contabilità generale dello Stato.*

Concetto generale. Beni dello Stato. Contratti e servizi ad economia. Bilancio dello Stato. Contabilità delle entrate e delle spese dello Stato. Organi contabili e di controllo centrali e territoriali. Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione dello Stato. Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili. Resa dei conti.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

(1777)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 51 posti di grado 11° del ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo A), nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visti i Regi decreti-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, e 17 novembre 1938-XVII, n. 1841, e vista la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288, che recano modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, concernente gli stipendi del personale statale, e visto il R. decreto 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra al personale stesso;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che reca, fra l'altro, disposizioni a favore dei reduci di guerra;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, che reca norme a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, col quale il servizio di legionario fiumano è equiparato a quello di combattente nel Regio esercito o nella Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, relativa agli orfani dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, per la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale dei benefici a favore degli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, per la estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale delle provvidenze a favore degli orfani dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativa alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca norme a favore dei caduti e dei feriti per la causa fascista e degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, riguardante l'iscrizione nel P.N.F. degli aspiranti all'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, circa l'ammissione degli invalidi e mutilati di guerra ai pubblici concorsi senza il requisito della iscrizione nel P.N.F.;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo ai richiamati alle armi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, contenente la estensione agli invalidi ed agli orfani dei caduti nelle operazioni militari in A.O.I., delle disposizioni in vigore per gli invalidi e orfani dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a cittadini che hanno partecipato alle

operazioni militari in A.O.I. le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai cittadini in servizio militare non isolato all'estero le provvidenze in vigore per gli invalidi, gli ex combattenti e gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici stessi, e vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i benefici stessi ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni quali assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli orfani degli invalidi e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti nell'attuale guerra;

Visti i decreti del DUCE 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, che autorizzano l'espletamento dei concorsi durante gli anni XIX e XX per pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, che reca provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni e promozioni del personale statale;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esame a 51 posti del grado iniziale (11°) nel ruolo del personale direttivo postale telegrafico di 1ª categoria (gruppo *A*) di cui 17 riservati esclusivamente al personale di 2ª categoria ed ai ricevitori dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, rispettivamente con sei ed otto anni di effettivo servizio, calcolando per il personale di 2ª categoria quello fuori ruolo.

Al concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica e non sono ammesse le donne, eccezione fatta per quelle concorrenti ai 17 posti di cui sopra.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o economiche marittime o coloniali.

Sono ammesse anche le lauree che, rilasciate secondo gli ordinamenti didattici universitari precedenti, siano da considerare equipollenti ad una delle medesime.

Un uguale numero di posti anzidetti corrispondenti alla metà di quelli disponibili è riservato a favore di coloro che nel periodo compreso fra la pubblicazione del presente decreto e l'espletamento delle prove di esame si trovano sotto le armi nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possono presentare domande di ammissione al concorso o raggiungere la sede di esame.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di ventotto anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, anche in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato a relative operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1) per i mutilati ed invalidi in dipendenza di operazioni militari della guerra 1915-18 o di quelle in A.O.I. o in Spagna o dell'attuale conflitto o, per la causa fascista;

2) per gli ex combattenti, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A.O.I. o in Spagna o nell'attuale conflitto, quando siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito la promozione per merito di guerra;

3) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle seguenti lettere *a*) e *b*).

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1) per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Non si applica alcun limite di età:

1) nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2) nei riguardi degli aspiranti che già ammessi ad un concorso per stesso ruolo non abbiano potuto sostenere le prove scritte a causa del servizio militare e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, indirizzata al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi - Servizio II, Divisione 1, Sezione I) e corredata di tutti i prescritti documenti indicati nello allegato 1, dovrà essere consegnata o spedita alla Direzione generale medesima o ad una Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza agli effetti del disposto dei seguenti articoli 5 e 6.

Non è ammesso di fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare con precisione il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito ed elencare tutti i documenti uniti alla domanda stessa.

Delle domande e dei documenti che per qualsiasi causa anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite a dette destinazioni nel suddetto termine di sessanta giorni o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Tuttavia, agli aspiranti residenti all'estero o nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo o in Albania è consentito di spedire la sola domanda nel termine di 60 giorni suddetto, salvo a inviare i prescritti documenti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Sono esclusi dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso per lo stesso impiego di cui al presente bando.

Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande documentate nel termine suddetto a mezzo dell'Amministrazione da cui dipendono.

Gli impiegati di 2ª categoria aspiranti al concorso a 17 posti dovranno presentare la predetta domanda documentata all'ufficio da cui dipendono e i ricevitori alla propria Direzione provinciale nel suddetto termine perentorio di giorni 60.

Le Direzioni provinciali e i Servizi interessati dovranno trasmettere subito per ciascuno dei concorrenti di seconda

categoria, il parere della Commissione di avanzamento circa l'ammissibilità al concorso e per i dipendenti ricevitori il parere della Commissione provinciale delle ricevitorie.

Art. 4.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, insindacabile.

La negata ammissione non sarà motivata. Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come certificato di riconoscimento, la carta d'identità personale o la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (alleg. 2).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette-decimi nelle prove scritte e non meno di sei-decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito votazioni non inferiori ai minimi sopra indicati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XI, n. 1176, e successive estensioni e integrazioni, di cui al R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, alla legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, ed al R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156.

Art. 6.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di una graduatoria unica, fermo restando:

a) il conferimento di un sesto dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere invalidi di guerra o minorati della causa nazionale;

b) il conferimento di un decimo dei posti stessi è riservato ai candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

c) il conferimento della metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui alle lettere a) e b) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere reduci di una delle guerre di cui all'art. 2 oppure iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti a), b), e c) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati orfani di caduti in guerra o per la Causa nazionale, o ai figli degli invalidi per i motivi di cui sopra, semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1397;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento all'aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto b).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore universitario e di un funzionario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 6° membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontario e con l'assegno lordo mensile di L. 918, oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde e l'aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo, quando sussistano le condizioni all'uopo richieste. Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile è ridotto a L. 489 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 89 mensili lorde e l'aggiunta di famiglia.

Ai provenienti da altri ruoli statali saranno corrisposti gli emolumenti previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, ed a quelli non di ruolo, dipendenti da Amministrazioni statali, sarà conferito l'eventuale assegno personale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925-III n. 1256.

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione non assuma servizio in prova entro il termine fissatogli, sarà dichiarato dimissionario senza bisogno di diffida.

Il suo posto sarà assegnato agli idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Al personale di 2ª categoria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923-III, n. 3084, e 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 9.

I volontari che alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati allievi ispettori ed assimilati (grado 11°) di categoria, con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI.

ALLEGATO N. 1.

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Diploma originale o copia autentica della laurea.

E' tuttavia consentito produrre il corrispondente certificato con la riserva di presentare il diploma o la copia autentica 10 giorni prima delle prove scritte.

c) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 4 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato su carta da bollo da L. 4 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà e dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, vidimati dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12 legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale o da un medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiegato.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un me-

dico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati, invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare ovvero certificato di esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 oppure che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 abbiano partecipato a relative operazioni militari, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o altra analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I decorati al valor militare ed i promossi al grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alla concessione della medaglia o della promozione.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato modulo 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità, gli orfani di guerra mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; ed i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre;

h) certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XX nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purchè abbiano prodotto o producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera *g*) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale o vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista a corredo del certificato dovranno anche produrre il relativo brevetto di ferito;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, il concorrente deve produrre uno stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di cui all'art. 3, è coniugato e quanti figli siano viventi alla data stessa.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera, attestante se il candidato è coniugato o meno, con straniera ed in caso affermativo la data del matrimonio. Tale dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

l) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto dell'Unione stessa, che comprovi tale loro qualità;

m) dichiarazione se il concorrente si sia presentato ad altro concorso con lo stesso impiego nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della procura del Re di Roma.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*), e copia dello stato matricolare rilasciato dal competente ufficio del personale.

Gli impiegati di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*) ed *h*). Coloro che hanno già presentato il titolo di studio dovranno indicare in quale occasione fu rimesso.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la domanda di cui all'art. 3 ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando, per gli aspiranti coniugati.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO

Materie di esame scritto.

1. Diritto amministrativo - Concetto e fonti del diritto amministrativo - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

I funzionari ed i pubblici impiegati - Amministrazione centrale - Amministrazione locale governativa - Amministrazione locale ausiliaria - Enti ausiliari dello Stato - I Comuni - Le Provincie - Enti ausiliari istituzionali - Teoria degli atti amministrativi - Difesa del cittadino contro gli atti dell'Amministrazione pubblica - Responsabilità dei funzionari - La giustizia amministrativa - Consiglio di Stato - Corte dei conti.

2. *a*) **Diritto civile - Del diritto civile in generale - Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata.** Interpretazione - **Effetto retroattivo - Consuetudine** - Persone fisiche o giuridiche - **Capacità** - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - **Residenza, domicilio** - Assenza.

Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Delitti e quasi delitti - Estinsione delle obbligazioni.

b) Codice di commercio - Libro I.

3. Scienza delle finanze - Principii fondamentali della legislazione finanziaria - Spese pubbliche e relative norme giuridiche - Principî giuridici, economici e amministrativi delle imposte - Imposte dirette e indirette - Tasse - Privative fiscali - Entrate ordinarie Entrate straordinarie in generale - Debito pubblico, conversione e estinzione.

Materie di esame orale.

Oltre le materie dell'esame scritto:

1. Nozioni del nuovo diritto costituzionale dello Stato Fascista;
2. Elementi di diritto penale;
3. Geografia delle comunicazioni;
4. Matematica, fisica e chimica.

Matematica:

a) Algebra: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Sistema di equazione di 1° grado a più incognite - Equazioni di 2° grado ad una incognita.

b) Geometria: Nozioni fondamentali - Triangoli - Quadrilatero - Poligoni - Circonferenza - Poliedri - Cono, cilindro, sfera - Superfici e volumi.

Fisica e chimica:

Fisica: Nozioni di meccanica - Moto uniforme e moto vario - Moto oscillatorio - Equilibrio di più forze - Macchine semplici - Principii fondamentali della dinamica - Gravità - Pendolo.

Nozioni di acustica: generazione, propagazione e ricezione del suono - Intensità, altezza e timbro del suono - Scala musicale - Organo vocale Orecchio.

Elettricità e magnetismo: Campo elettrico - Conduttori e dielettrici - Legge di Coulomb - Potenziale elettrico - Energie elettrostatica - Condensatori e loro aggruppamenti - Corrente elettrica - Pile e loro aggruppamenti - Leggi di Ohm e di Kirchoff - Elettrolisi Accumulatori - Campo magnetico - Calamita - Potenziale magnetico - Magnetismo terrestre - Elettromagnetismo - Azioni magnetiche prodotte da correnti elettriche - Induzione elettromagnetica - Elettrocalamita - Galvanometri - Bussola - Nozioni sulle unità di misura elettriche e magnetiche.

Chimica: Fondamenti teorici - Nozioni sui corpi semplici e composti - Reazioni chimiche nelle pile e negli accumulatori.

5. Diritto corporativo e sindacale: Nozioni preliminari - Lo Stato corporativo - L'ordinamento sindacale corporativo Contratto collettivo di lavoro - Ordinamento giurisdizionale - Carta del lavoro.

6. Contabilità generale dello Stato: Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali - Procedimento per gli incanti, per le licitazioni, per gli appalti concorsi e per le trattative private - Stipulazione, approvazione, ed esecuzione dei contratti - Collaudazione dei lavori e delle forniture - Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione - Ragioneria generale e Ragioneria delle Amministrazioni centrali - Direzione generale del Tesoro - Sezione di Tesoreria Entrate dello Stato - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Spese fisse - Responsabilità dei pubblici funzionari e degli agenti contabili - Conti giudiziali.

7. Nozioni di statistica: Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica - Concetto di statistica.

I dati statistici - La rilevazione e lo spoglio - Organi preposti alle rilevazioni statistiche - Organi centrali e organi periferici - L'Istituto centrale di statistica - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione.

I metodi statistici - La metodologia statistica - L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica - Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata - Statistica della popolazione e demografia - Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia - Censimento e classificazione che ne derivano.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione - Urbanesimo.

(1778) Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel concorso a sei posti di aiuto ispettore in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Decreto Ministeriale del 23 marzo 1942-XX), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 in data 24 aprile 1942-XX, alla pagina 1636, 10° comma delle premesse, ove è scritto: « integrato dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 115 » deve invece leggersi: « integrato dal R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156 »; alla pagina 1637, punto 1°, riguardante l'elevazione del limite di età a 39 anni, secondo comma, terzo rigo, ove è scritto: « e 3 a 6 della categoria 10ª » deve leggersi: « e 3 e 6 della categoria 10ª ».

(1791)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti al concorso a posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per esame a 27 posti di volontario aiutante delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *C*), riservando altri 27 posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo la cessazione dello stato di guerra a norma del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Vista la legge 9 febbraio 1942-XX, n. 195, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 69 del 25 marzo successivo, con la quale viene disposto che un terzo dei posti vacanti nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione della giustizia deve essere conferito agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia;

Considerato che, a norma della predetta legge, il terzo dei posti disponibili nel ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreterie giudiziarie va conferito ai sottocapiguardia del Corpo degli agenti di custodia, oltre quelli già riservati ai sottufficiali delle Forze armate a sensi dell'art. 16 lettera *B*) del testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1932-IX, n. 1514; e che i rimanenti posti da coprire per pubblico concorso debbono essere accantonati — per metà — ai chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

I posti di volontario aiutante di cancelleria messi a concorso con decreto Ministeriale 1° febbraio 1942-XX, sono ridotti a 20, rimanendo riservati altri 20 posti a favore dei chiamati alle armi, per concorsi da indire dopo la cessazione dello stato di guerra, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso di cui al citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1942-XX.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

(1799) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.